

# “STATUTO ASSOCIAZIONE “CASA DEL GIRASOLE” ONLUS

## Articolo 1

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

E' costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione è denominata “Casa del Girasole” ed ha sede in San Donà di Piave, Via Isiata n. 1.; può istituire uffici e/o unità locali anche in altre località.

L'Associazione ha durata illimitata e cioè fino a quando la maggioranza qualificata dei soci presenti in proprio, o per delega, in Assemblea non ne deliberi lo scioglimento

L'Associazione opera principalmente nell'ambito del territorio ULSS n. 10 Veneto Orientale; esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

## Articolo 2

### **SCOPI**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Gli scopi perseguiti dall'Associazione sono:

- Promuovere e sostenere iniziative di carattere sociale, educativo, culturale e ricreativo a favore di persone disabili, utilizzando scambi di esperienza assieme ai familiari per un reciproco sostegno ed aggiornamento sui problemi educativi, di inserimento, recupero dei loro congiunti e nell'ambito normativo e legale;
- Proporsi come soggetto attivo, anche attraverso propri rappresentanti, nel sistema dei servizi socio-sanitari territoriali;
- Collaborare con autorità, Enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti le attività statutarie della Associazione;
- Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

## Articolo 3

### **SOCI**

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche che intendono impegnarsi personalmente, volontariamente e gratuitamente per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà previsti dal presente Statuto.

L'attività del socio-volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio-volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente deliberata e autorizzata.

La qualità di socio-volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'Associazione.

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266

Il Socio:

- Partecipa all'assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto, se in regola;

- Elege i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Ha diritto di essere eletto nel Consiglio di Amministrazione;
- Sottoscrive una quota “una tantum” al momento dell’adesione all’Associazione;
- Versa la quota sociale annua di iscrizione per ciascun anno solare, determinata per ciascun anno solare dall’Assemblea prima dell’insediamento dell’Assemblea annuale.

La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione o radiazione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- a) Quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando ci si renda morosi del pagamento della quota sociali senza giustificato motivo;
- c) Quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri e, per avere piena efficacia, dovranno essere ratificate dall’Assemblea.

I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi onorando una nuova quota di iscrizione.

Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura in caso di liquidazione dell’Associazione.

Ai soci famigliari dei disabili spetta la collaborazione nell’organizzazione e svolgimento delle attività dell’Associazione; a tale scopo nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere garantita la loro presenza.

## Articolo 4

### **ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori

Viene formalmente affermata la gratuità delle cariche sociali e delle prestazioni effettuate come volontariato a favore delle finalità dell’Associazione. Saranno riconosciuti solo rimborsi di spese effettuate per lo svolgimento degli incarichi. Dette spese dovranno essere deliberate, autorizzate e documentate.

## Articolo 5

### **ASSEMBLEA**

L’Assemblea è l’organo sovrano. E’ composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

#### Convocazione, votazione

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro soci, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione e pubblicazione sul sito web.

E’ previsto il voto per delega; ogni socio non può rappresentare, dietro apposita delega scritta, più di altri tre soci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

### Ordinaria

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'assemblea:

- Elege il Consiglio di Amministrazione;
- Nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- Approva il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo in linea con il programma annuale;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale ad eccezione delle decisioni inerenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, di competenza dell'Assemblea straordinaria.

In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o per delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o per delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

### Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o ogni qualvolta ne facciano motivata richiesta almeno metà dei soci. È presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale a sua volta nomina un segretario verbalizzante, è convocata per deliberare in merito a modifiche statutarie o a proposte di scioglimento della Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o per delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

## Articolo 6

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nel suo seno ed è composto dal sette consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a tre.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione:

- È validamente costituito quando sono presenti almeno i due terzi dei componenti;

- Si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, comunque non meno di una volta ogni due mesi;
- Delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- Predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Deliberare eventuali convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti;
- Redigere bilanci consuntivi e preventivi annuali da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- Promuovere tutte le iniziative rivolte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- Predisporre il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'attività associativa nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea;
- Deliberare in ordine all'ammissione ed alla esclusione dei soci;
- Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà (L.R. 40/93 art. 3).
- Il Consiglio di Amministrazione elegge inoltre il Segretario, il Tesoriere ed eventuali organi tecnici e di rappresentanza, i quali possono essere soci o non soci.

## Articolo 7

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

- Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'organizzazione di volontariato;
- Convoca e presiede l'Assemblea.

In caso di assenza o legittimamente impedito viene sostituito dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione ad ogni rinnovo di cariche.

## Articolo 8

### **SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e dei volontari;
- Redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del consiglio di amministrazione;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza ed è responsabile della tenuta e cura degli atti e dei documenti dell'Associazione.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Predisporre gli schemi del progetto di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- Provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'Associazione, sovrintende la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di spese esigue, urgenti e indifferibili, esse saranno effettuate su disposizione del

Presidente e dovranno poi essere ratificate nella prima successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 9

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori, composto da 3 revisori, rimane in carica 3 anni.

I revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà convocata per approvare il Bilancio, predisponendo una relazione di bilancio

## Articolo 10

### **PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE**

Il Patrimonio della Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.

L'Associazione trae le proprie risorse economiche e finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quota di adesione versata dai soci;
- Quota d'iscrizione annua deliberata di anno in anno dall'Assemblea dei soci;
- Da entrate provenienti da convenzioni con Enti locali e socio-sanitari;
- Da contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Da tutti i proventi, anche derivanti da attività di natura commerciale e/o produttiva marginali, eventualmente conseguite dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali;

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## Articolo 11

### **BILANCIO**

Il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile e presentato all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Bilancio consuntivo e preventivo, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

## Articolo 12

### **SCIoglIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, anche non soci.

Le spese sostenute per la liquidazione sono a carico dell'Associazione.  
Il patrimonio residuo, dopo l'esaurimento della fase di liquidazione, dovrà essere devoluto a favore di altre associazioni di volontariato, preferibilmente aventi finalità uguali o simili.

### Articolo 13

#### **CLAUSOLA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al D.Lgs. n. 460/97, alla legislazione regionale vigente sul volontariato.

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 12 maggio 2012